

ricorrente ha riepilogato all'udienza del 3/7/2018 quanto già esposto dinanzi alla Commissione territoriale in epigrafe, aggiungendo però dei particolari.

La vicenda può essere così riassunta: il padre del ricorrente era agricoltore; dato che il loro pezzo di terra non bastava alle esigenze della famiglia, egli lavorava anche la terra di altri; sia il terreno che la casa si trovavano vicini al fiume Padma, che ogni anno straripava e si portava via tutto, terre e case; così successe anche a loro; quindi si trasferirono a Dhaka, dove il ricorrente ed il padre trovarono lavoro guidando risciò; vivevano in uno "slum"; dopo circa 2 anni, nel 2014, il padre mandò un fratello del ricorrente a verificare cosa era successo della loro terra; l'alluvione ne aveva portato via una parte ed il loro zio, dato che erano andati a vivere a Dhaka, si era impossessato della parte restante, con il consenso del capo del villaggio; alle rimostranze del fratello del ricorrente, lo zio prese un machete e gli tagliò un piede; il fratello, che venne soccorso dai vicini, venne poi portato dai genitori all'ospedale di Dhaka, ed i genitori dovettero prendere un prestito di 180.000 taka per sostenerne le cure; il padre nel frattempo cominciava ad avere i primi segni di instabilità e lui, per evitare rapporti con lo zio che era molto aggressivo, venne fatto andare via con i soldi raccolti; non poterono denunciare il fatto alla Polizia perché non avevano i soldi per pagarla; pagando 550.000 taka (300.000 da un usuraio, 200.000 dal cognato e 50.000 dai suoceri) arrivò in Libia, dove lavorò come piastrellista e venne pagato solo 1 mese su 3; un giorno alcuni ragazzi lo picchiarono e derubarono di tutti i suoi soldi; non potendo tornare in Bangladesh, perché non avrebbe saputo come vivere, salì su un barcone e venne in Italia pagando 1.200 dinari; teme il ritorno nel suo paese perché dovrebbe restituire i soldi avuti in prestito; ma dopo aver pagato il suo debito vorrebbe denunciare suo zio alla Polizia e "buttarlo fuori" dalla loro casa.

In Bangladesh ha lasciato suo padre, sua madre, un fratello grande, sua moglie e suo figlio, che non ha mai conosciuto perché è nato quando si trovava in Libia; deve ancora restituire i soldi alle persone che glieli hanno prestati, che vanno ogni tanto a richiederli a suo padre.

All'udienza del 29/5/2018 il difensore del ricorrente ha prodotto copia del certificato di nascita dello stesso, precisando che, come risulta da tale documento, il cognome corretto è

Relativamente all'ipotesi di un rientro nel suo paese, ha dichiarato che lì non c'è lavoro e che poi verrebbe picchiato dal cugino (nell'audizione davanti alla Commissione era lo zio), che vorrebbe obbligarlo a firmare la cessione della terra, che ancora appartiene a suo padre.

Quanto alla sua situazione in Italia, ha dichiarato di esservi giunto il 30/6/2015, in Sicilia; che vive a Napoli, in una casa con altri 10 compaesani, dove paga, per un letto ed il cibo, circa 200,00 euro al mese; lavora con contratto a tempo determinato in una piccola fabbrica che produce pantaloni e camicie, che lui cuce; tolto quanto gli serve per la casa e per la vita di tutti i giorni, poi manda tutto quello che guadagna ai suoi familiari; si augura di poter rimanere in Italia, dove si trova bene e lavora, così potendo aiutare la sua famiglia a stare meglio.

E' stata depositata documentazione a riscontro di quanto affermato sulla situazione del ricorrente in Italia.

*

A fronte dei fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: protezione sussidiaria e protezione umanitaria.



I resistenti non si sono costituiti, né la Commissione ha prodotto gli atti del (ed i documenti acquisiti nel) procedimento amministrativo benchè fosse stato espressamente disposto nel provvedimento di fissazione di udienza.

Il PM ha rilevato che non sussistono motivi ostativi ai sensi dell'art. 12, lette b) e c) del D. Lgs. 251/2007, e si è riservato "eventualmente" all'esito dell'istruttoria le proprie conclusioni ex artt. 70 e 72, c. 2 c.p.c..

Sono state prodotte informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente.

*

La valutazione delle prove.

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017).

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Quando le dichiarazioni appaiono attendibili, secondo i sopra enunciati principi, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio, acquisendo "anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente" per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, comma 1 bis D. Lgs. 25/2008).

Nel caso di specie, alla luce dei criteri indicati, le dichiarazioni del ricorrente appaiono attendibili ed il suo narrato verosimile, attesa anche la sua corrispondenza a quella che risulta essere la situazione in Bangladesh, la cui situazione, in relazione in particolare alla tutela dei diritti della protezione individuale da parte delle istituzioni ed alla sicurezza degli abitanti, è rappresentata nel Bangladesh Country Overview (Easo Country Report) del dicembre 2017.

Inoltre, del tutto credibile appare la circostanza che il ricorrente non avrebbe denunciato l'accaduto alla Polizia non avendo i soldi per pagarla, come anche emerge nei rapporti EASO relativi al momento delle vicende raccontate dal ricorrente (*Bangladesh: background information, including actors of protection, and internal relocation del Home office*



britannico,

https://coi.easo.europa.eu/administration/unitedkingdom/PLib/BGD_CIG_Background_2014_11_28_v1.pdf).

Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

In base all'art. 2 c. 1 lett. D) del d. lgs. 25/2008, in attuazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, del 28/7/1951, ratificata in Italia con la L. 95/1970 e della direttiva 2005/85/CE, lo status di rifugiato deve essere riconosciuto al cittadino di un paese non appartenente all'Unione Europea che, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi rientro, ferme le cause di esclusione previste dall'art. 10 del D. Lgs. 251/2007.

Nel caso in oggetto, i fatti rappresentati dal ricorrente – pur tenendo conto dei principi di cooperazione e di attenuazione dell'onere della prova che vengono in considerazione – sono irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Anche per tale domanda, genericamente avanzata, il ricorrente non ha spiegato in ricorso i motivi che giustificerebbero tale richiesta.

La domanda è infondata.

Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a sua volta menzionata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C- 465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che



egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente” (cfr. Cass. ordinanza n. 16202/15).

Non vi sono elementi per far ritenere sussistente il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria in relazione a nessuna delle tre citate fattispecie.

Dal racconto del richiedente non emergono elementi tali da far ritenere sussistenti presupposti per il suo riconoscimento.

Quanto alle ipotesi sub a) e b) perché non sono emersi elementi tali da far ritenere il rischio di una condanna a morte o di un'esecuzione della pena di morte, ovvero il pericolo di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante. Il racconto del richiedente sebbene verosimile e credibile non porta a ritenere la sussistenza del rischio di trattamento inumano e degradante da parte dello zio/cugino per le questioni relative alla proprietà del terreno.

Quanto all'ipotesi sub c) va escluso che nella zona di provenienza del ricorrente vi sia una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno tale da configurare una minaccia grave e individuale alla vita del ricorrente.

Non vi sono elementi tali quindi per far ritenere sussistente il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria.

Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998.

Merita invece di essere accolta la domanda di protezione umanitaria fondata sul combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998 che impongono nel caso in esame il rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario.

In merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che *“secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano”* (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014).

L'art. 5 c. 6 citato, non definisce i “gravi motivi di carattere umanitario” che possono impedire il rientro del richiedente nel suo Paese d'origine: può trattarsi di fattori soggettivi – quali motivi di salute, di età, traumi subiti che hanno lasciato una traccia – ovvero oggettivi – guerre civili, rivolgimenti violenti di regime, conflitti interni, catastrofi naturali, instabilità comunque dei luoghi d'origine, scarsa considerazione dei diritti umani.

Considerata dunque la natura residuale della protezione umanitaria, vanno esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere pregiudicati nel Paese di provenienza.

Perciò è necessario valutare da cosa ed in quale condizioni il richiedente è fuggito dal paese e cosa troverebbe in caso di rientro forzato dal punto di vista della possibilità di esercitare il nucleo essenziale dei suoi diritti come persona.



In tal senso deve evidenziarsi che il rientro nel suo Paese esporrebbe il ricorrente a gravi rischi per le proprie condizioni di vita. Il territorio bengalese, infatti, seppur non attraversato da un conflitto interno, attraversa una situazione politica difficile, caratterizzata da tensioni tra i due partiti che si contendono il potere, tensioni che spesso si traducono in manifestazioni di violenza. La situazione di violenza e di instabilità del paese emerge dai rapporti di Amnesty International, nei quali appunto viene evidenziata una situazione politica molto critica, con gravi problemi di ordine pubblico e forte limitazioni delle libertà fondamentali, violenze perpetrate nei confronti delle persone più deboli ed indifese e violenti scontri tra i sostenitori dei due partiti politici. A ciò si aggiungono i violenti attacchi terroristici degli estremisti islamici, come quello di Dhaka del 2/7/2016; vi sono inoltre le violenze e le violazioni dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine, con arresti cui è seguita la sparizione delle persone arrestate. Vi è poi una difficile situazione sanitaria (cfr. "Viaggiare Sicuri" del 30/5/2017) caratterizzata dalla presenza in forma endemica di gravi malattie epidemiche, aggravata dall'inadeguatezza delle strutture sanitarie.

Dunque se il ricorrente tornasse nel suo paese di origine troverebbe una situazione di specifica ed estrema vulnerabilità che potrebbe pregiudicare la sua possibilità di avere una vita dignitosa e libera.

Inoltre, deve essere tenuto presente il parametro dell'inserimento sociale dello straniero che, se non può essere valutato come unico elemento ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, può però "... *concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello del paese di origine, idoneo a costituire significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili*" (Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2018 n. 4455).

Tale principio di diritto impone dunque al giudice di operare un esame "*specifico e attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al paese di origine*", in comparazione con la sua integrazione e la condizione di vita privata in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione dell'esercizio di un nucleo di diritti umani, costitutivo dello statuto di dignità personale (cfr. Trib. Venezia).

Da questo punto di vista, se la situazione del ricorrente nel Paese di origine era negativa e precaria al momento in cui ha deciso di recarsi prima in Libia, e poi in Italia – il ricorrente ed il padre erano agricoltori e lavoravano la loro terra ed anche quella di altri, dato che la loro era insufficiente al loro sostentamento; tale terra venne invasa da un'alluvione; lo zio si impadronì di quello che rimaneva, dopo che loro per cercare un lavoro si erano recati a Dhaka; il fratello venne ferito dallo zio; i suoi genitori presero in prestito i denari sia per curare il fratello che per mandare lui in Libia; egli dovette scappare dalla Libia perché non veniva pagato e poi ci era una situazione di instabilità e conflitto, e venne altresì rapinati due volte – il suo eventuale rientro in patria lo esporrebbe ad una situazione di personale vulnerabilità, trovandosi nuovamente al centro della contesa sul terreno tra la sua famiglia e lo zio, non essendo sicuro di riuscire a trovare un altro lavoro, ed avendo i soldi del prestito da restituire.

Di contro, il ricorrente ha dimostrato la propria capacità di integrazione nel nostro paese atteso il suo inserimento sociale e lavorativo. Egli infatti ha ora un lavoro con contratto a tempo determinato ed abita a Napoli insieme ad altri dieci compaesani, dimostrando dunque concretamente la sua volontà di inserirsi nel nostro paese.



Il richiedente ha raggiunto, nel nostro paese, la possibilità di vivere dignitosamente (il che gli permette altresì di aiutare i suoi familiari rimasti in Bangladesh). Dunque, valutando in via comparativa le condizioni raggiunte nel paese ospitante e quelle che troverebbe nel paese d'origine, gli elementi forniti dal ricorrente sono sufficienti per la concessione della protezione umanitaria.

In tale ottica, peraltro, deve, ad avviso di questo giudice, valorizzarsi altresì il dato che il ricorrente è ormai nel nostro paese da più di 3 anni, essendovi giunto a fine giugno 2015, ed avendo lasciato il proprio paese ad inizio aprile 2015: evidente appare dunque quella che sarebbe la compromissione della sua dignità ove egli venisse obbligato a tornare nel paese che ha lasciato tanto tempo fa e nel quale a questo punto troverebbe enormi difficoltà ad reinserirsi.

Sulle spese di lite.

Vista la peculiarità della procedura e l'accoglimento parziale del ricorso consegue l'integrale compensazione delle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avviene seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce a [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] - la protezione umanitaria e dispone che il Questore competente per il territorio rilasci il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
nulla sulle spese;
dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis* e dell'art. 136 d.p.r. n. 115/2002.

Firenze, 03/10/2018

il Giudice
dott.ssa Ilaria Zucconi

Firmato Da: ZUCCONI ILARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130b0db9b6220e2673bdea4224aeba2